



COMUNE DI TRENTO

Corpo Polizia locale di Trento - Monte Bondone

Polizia commerciale, ambientale ed edilizia

VIA E. MACCANI, 148 - 38121 TRENTO
tel 0461889111 0461884444 - fax 0461889109
polizia.locale@pec.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

da lun a ven 7:30-9, salvo appuntamento

Numero di protocollo associato al documento come
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20).
Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo

Ordinanza contingibile e urgente n. 7/2022
(da citare nella corrispondenza)

Oggetto: ordinanza contingibile ed urgente in materia di sicurezza urbana e a tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'evento musicale "Vasco live 2022" nelle giornate del 19 e 20 maggio 2022.

IL SINDACO

Premesso che:

- nella giornata di venerdì 20 maggio 2022 è previsto lo svolgimento dell'evento musicale denominato "Vasco Live 2022" che si terrà presso la "Trentino Music Arena" ubicata a Trento in via San Vincenzo e che detto evento sarà preceduto da alcune manifestazioni collaterali che si svolgeranno nel medesimo luogo nella giornata di giovedì 19 maggio 2022;
 - per garantire il servizio alle migliaia di persone che transiteranno a piedi dall'area del concerto sita in via San Vincenzo, verso le aree predisposte per la sosta dei veicoli ed in direzione delle zone di attestamento delle navette, fino alla stazione dei treni in centro città, è stata richiesta la collaborazione degli esercenti della zona affinché i locali di somministrazione di alimenti e bevande rimangano aperti nella notte tra il 20 e il 21 maggio 2022;
 - l'Amministrazione, al fine di assicurare un ulteriore servizio agli utenti e un alleggerimento della pressione sulle zone limitrofe all'area del concerto, su richiesta della Provincia Autonoma di Trento, ha altresì predisposto un bando per l'assegnazione di 30 spazi da dedicare alla somministrazione di alimenti e bevande (oltre ad ulteriori 5 riservati alla vendita di prodotti non alimentari) in prossimità dei parcheggi di attestamento dei veicoli individuati per il concerto e della stazione dei treni;
- considerato che per lo svolgimento di tale evento musicale è prevista l'affluenza di oltre 100.000 persone, con rilievi attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica, imponendo la necessità di approntare misure di "prevenzione collaborativa" atte a garantire la sicurezza e la pubblica incolumità a tutti coloro che assisteranno agli eventi musicali, mantenendo in efficiente stato di decoro la Città, preservare l'ambiente urbano e, nel contempo, contribuire a creare le condizioni necessarie a tutela dell'ordine pubblico;
- dato atto che il consumo di bevande in contenitori di vetro e/o lattine lungo le vie di flusso e deflusso rispetto alla sede dell'evento e nelle aree pubbliche ad esso adiacenti ed il conseguente abbandono dei relativi contenitori, possono costituire fonte di potenziale pericolo, idonei a minacciare o offendere coloro che transitano in zona;
- ritenuto pertanto indispensabile garantire l'ordine e la sicurezza urbana vietando la diffusione incontrollata sul territorio di contenitori in vetro e/o lattine, nonché di prevenire fenomeni



Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F. e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884111 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it



criminosi o comunque illegali, legati anche all'abuso di alcool, mediante l'adozione di provvedimenti limitativi inerenti alla somministrazione e alla vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine;

richiamate a tal fine:

- la circolare Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017 del 7 giugno 2017, che mira a garantire la sicurezza e l'incolumità dei partecipanti ad ogni tipo di evento, includendo tra le misure di *safety & security*, l'adozione di ordinanze che vietino la somministrazione e vendita di bevande, alcoliche e non, in contenitori di vetro e lattine che possano costituire un pericolo per l'incolumità;

- la circolare Ministero dell'Interno VV.F. n. 11464 del 19 giugno 2017, la quale fornisce indicazioni di carattere tecnico per garantire la *safety*, precisando che l'individuazione delle manifestazioni per le quali sono richieste l'adozione e la verifica di misure di incolumità e di sicurezza ed ordine pubblico non può basarsi esclusivamente sull'affluenza di pubblico, bensì su un contesto più generale di fattori, che comprendono anche la natura dell'evento e le modalità di svolgimento del medesimo;

rilevata conseguentemente l'opportunità, al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici cittadini e che hanno diritto a fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza, di adottare un provvedimento al fine di vietare la detenzione di bevande di ogni specie in contenitori di vetro e lattine, in prossimità dell'area di accesso al concerto, individuata dalla Via di San Vincenzo, Via Gorfer, Via E. Mach, Via di Madonna Bianca (dal civico 130 all'intersezione con via Mach), Via Marinai d'Italia, dalle ore 9:00 del giorno 19 maggio 2022 alle ore 06:00 del giorno 21 maggio 2022;

ritenuto altresì necessario provvedere con urgenza vietando agli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari, ai titolari di distributori automatici di bevande, nonché agli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su area pubblica operanti sul territorio comunale a partire dalle ore 23:30 del giorno 20 maggio 2022 alle ore 06:00 del giorno 21 maggio 2022:

- la vendita per asporto di bevande di qualunque specie in contenitori di vetro e/o lattine;
- la somministrazione, anche non assistita, di bevande di ogni specie in contenitori di vetro e lattine, al di fuori dei locali e degli spazi regolarmente concessi;

considerato necessario per garantire un maggiore controllo del territorio ed evitare problematiche di ordine pubblico e sicurezza, evitando l'eccessiva congestione delle strade e l'intasamento di aree diverse da quelle già previste dal piano comunale di regolamentazione della circolazione, nonché fenomeni di abusivismo, vietare su tutto il territorio comunale dalle ore 0:00 del 19 maggio 2022 alle ore 8:00 del giorno 21 maggio 2022:

- la somministrazione temporanea di alimenti e bevande e la vendita temporanea alimentare e non alimentare, ad eccezione di quella regolarmente concessa su suolo pubblico negli spazi individuati dall'Amministrazione previo espletamento di avviso pubblico di selezione; le eventuali SCIA di somministrazione o vendita temporanee presentate all'Amministrazione al di fuori dei casi concessi (partecipanti al bando), saranno dichiarate irricevibili e non potranno produrre effetti;

- il commercio al dettaglio su suolo pubblico e privato in forma itinerante;

- la vendita di biglietti e titoli di accesso agli spettacoli che si terranno all'interno della Trentino Music Arena, fatta eccezione per le attività di vendita ufficiali gestite dall'organizzatore;

visto l'articolo 54, commi 4 e 4-bis, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in base al quale il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta provvedimenti contingibili e urgenti al fine di



prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

atteso che non sussistono strumenti giuridici ordinari che consentano un intervento efficace dell'amministrazione per fronteggiare alle necessità di prevenzione e tutela della pubblica incolumità e della sicurezza urbana che si manifestano nel corso dell'evento musicale denominato "Vasco Live 2022", la cui contestuale sussistenza giustifica la temporanea deroga al principio di legalità dell'azione amministrativa;

ritenuto per le motivazioni di cui sopra di derogare:

- agli articoli 13, comma 4, 18, comma 1, della legge provinciale 14 luglio 2000 n. 9, dalle ore 0:00 del 19 maggio 2022 alle ore 8:00 del giorno 21 maggio 2022;

- all'articolo 14 della legge provinciale 14 luglio 2000 n. 9 e all'articolo 20 bis della legge provinciale 30 luglio 2010 n. 17 dalle ore 0:00 del 19 maggio 2022 alle ore 8:00 del giorno 21 maggio 2022;

richiamati altresì:

- l'articolo 14 comma 5 della legge provinciale 30 luglio 2010 n. 17 che prevede che l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere limitata o vietata per esigenze di carattere igienico-sanitario, di polizia stradale o di tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico;

- gli articoli 9 e 10 del r.d. 18 giugno 1931 n. 773 che impongono al titolare di un'autorizzazione di polizia l'obbligo di attenersi alle prescrizioni o limitazioni emanate dall'Amministrazione per la salvaguardia dell'interesse pubblico, pena la revoca o la sospensione delle medesime;

- l'articolo 27, comma 1, della l.p. n. 9/2000, in base al quale l'Amministrazione adotta i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica;

- gli articoli 14-bis e 14-ter della legge 30 marzo 2001 n. 125 - "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati", in materia di vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche e di divieto di vendita di alcolici a minori;

- l'articolo 2, comma 3, della legge provinciale 3 agosto 2010 n. 19 - "Tutela dei minori dalle conseguenze legate al consumo di bevande alcoliche", ai sensi del quale *il comune territorialmente competente, in occasione di manifestazioni sportive e di pubblico spettacolo di particolare rilevanza, può, anche a seguito di segnalazione delle forze dell'ordine, vietare o limitare la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche nelle zone interessate;*

- la legge 29 luglio 2010 n. 120 - "Disposizioni in materia di sicurezza stradale";

- la legge 24 novembre 1981 n. 689 - "Modifiche al sistema penale" ed in particolare;

- l'art. 13 della legge 15 luglio 2009, n. 94, "disposizioni in materia di sicurezza urbana";

- il combinato disposto degli articoli 61, comma 2 lett. b) e 62, comma 1, del Codice degli Enti locali, ai sensi dei quali il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, incolumità pubblica, sicurezza urbana e negli altri casi di emergenza o di circostanze straordinarie, adottando i necessari provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini;

- l'articolo 8, comma 1, lett. b), del d.l. 20 febbraio 2017 n. 14, nel testo convertito con legge 18 aprile 2017 n. 48 - "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", che ha innovato la disciplina del potere sindacale di ordinanza di cui all'articolo 54 del d.lgs. n. 267/2000;

- gli articoli 62, commi 1, 2 della legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, "Codice degli enti locali della Regione autonoma di Trentino Alto Adige" che prevede che il Sindaco adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e volti a



superare situazioni di grave incuria e degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;
alla luce dei motivi sopra espressi e in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 13, comma 4, 14 e 18, comma 1, della legge provinciale n. 14 del 2000, e all'articolo 20 bis della legge provinciale 30 luglio 2010 n. 17

o r d i n a

in occasione dell'evento musicale denominato "Vasco Live 2022" per i motivi citati in premessa:

1. agli esercenti di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari, ai titolari di distributori automatici di bevande, nonché agli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su area pubblica sul territorio comunale a partire **dalle ore 23:30 del giorno 20 maggio 2022 alle ore 06:00 del giorno 21 maggio 2022:**

- il divieto di vendita per asporto di bevande di ogni specie in contenitori di vetro e lattine;
- il divieto di somministrazione, anche non assistita, di bevande di ogni specie in contenitori di vetro e latta al di fuori dei locali e degli spazi regolarmente concessi;

2. il divieto a carico di chiunque di detenere bevande, sia alcoliche che non alcoliche di ogni specie in contenitori di vetro e lattine in prossimità dell'area di accesso al concerto, individuata dalla Via di San Vincenzo, Via Gorfer, Via Mach, Via di Madonna Bianca (dal civico 130 all'intersezione con via Mach), Via Marinai d'Italia, **dalle ore 9:00 del giorno 19 maggio 2022 alle ore 06:00 del giorno 21 maggio 2022;**

3. il divieto di esercitare la somministrazione temporanea di alimenti e bevande e la vendita temporanea alimentare e non alimentare, ad eccezione di quella regolarmente concessa su suolo pubblico negli spazi individuati dall'Amministrazione previo espletamento di avviso pubblico di selezione su tutto il territorio comunale **dalle ore 0:00 del 19 maggio 2022 alle ore 8:00 del giorno 21 maggio 2022;**

4. il commercio al dettaglio e/o la somministrazione di alimenti e bevande su suolo pubblico e privato in forma itinerante su tutto il territorio comunale **dalle ore 0:00 del 19 maggio 2022 alle ore 8:00 del giorno 21 maggio 2022;**

5. la vendita di biglietti e titoli di accesso agli spettacoli che si terranno all'interno della Trentino Music Arena su tutto il territorio comunale **dalle ore 0:00 del 19 maggio 2022 alle ore 8:00 del giorno 21 maggio 2022**, fatta eccezione per le attività di vendita ufficiali gestite dall'organizzatore;

a v v e r t e

che l'inosservanza del presente provvedimento comporta:

- per tutti i titolari di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, i titolari di esercizi artigianali alimentari, i titolari di distributori automatici di bevande e i titolari commerciali di vendita al dettaglio, la segnalazione all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

- per i soli titolari di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, l'applicazione altresì dell'articolo 10 del regio decreto n. 773 del 1931;

fatta salva l'applicazione di quanto sopra, l'inottemperanza alla presente ordinanza sarà perseguita:



- per la violazione del divieto di detenzione di cui al punto 2, secondo quanto previsto dal "Regolamento per le sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze municipali (sindacali e dirigenziali)", con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 89,00 ad euro 534,00, con ammissione al pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione di una somma pari ad euro 178,00, secondo quanto previsto dalla legge n. 689/1981 ed il contestuale sequestro della merce ai fini della confisca ai sensi degli articoli 13 e 20 della medesima legge n. 689/1981;
 - per la violazione del divieto di somministrazione e di vendita temporanee di cui al punto 3 l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 26 comma 9 della legge provinciale 14 luglio 2000 n. 9 e dell'art. 53 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 ed il contestuale sequestro dell'attrezzatura di vendita e della merce ai fini della confisca ai sensi degli articoli 13 e 20 della legge n. 689/81; le eventuali SCIA di somministrazione o vendita temporanee presentate all'Amministrazione al di fuori dei casi concessi (partecipanti al bando), saranno dichiarate irricevibili e non potranno produrre effetti;
 - per la violazione del divieto di vendita su area pubblica in forma itinerante all'interno del territorio comunale di cui al punto 4, con l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento del commercio su area pubblica e dalla legge provinciale 29 luglio 2010, n. 17. Per queste violazioni si applicano oltre alle sanzioni pecuniarie anche i provvedimenti di sequestro finalizzati alla confisca dell'attrezzatura di vendita e della merce ai sensi dell'articolo 53, comma 1, della legge provinciale 29 luglio 2010, n.17;
 - per la violazione del divieto di vendita di biglietti e titoli di accesso all'evento musicale non autorizzati di cui al punto 5, secondo quanto previsto dal "Regolamento per le sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze municipali (sindacali e dirigenziali)", con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 89,00 ad euro 534,00, con ammissione al pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione di una somma pari ad euro 178,00, secondo quanto previsto dalla legge n. 689/1981. È inoltre prevista l'adozione dei provvedimenti di sequestro dei biglietti e del denaro costituenti il provento dell'illecito commesso, ai sensi degli articoli 13 e 20 della legge n. 689/1991;
- l'accertamento delle violazioni alla presente ordinanza punite con sanzione amministrativa pecuniaria, spetta ai sensi della legge 689/1981 a tutti gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria;

i n f o r m a

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010 n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

che i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, hanno inoltre facoltà di proporre ricorso amministrativo, entro 30 giorni, al Presidente della Giunta provinciale;

d i s p o n e

- di trasmettere la presente ordinanza al Commissariato del governo e a tutte le forze di polizia presenti sul territorio ai fini del rispetto delle disposizioni in essa emanate;



- di dare notizia dell'adozione del provvedimento ai soggetti interessati e alla cittadinanza, mediante pubblicazione all'albo pretorio *online*, a mezzo sito internet del Comune.

Il Sindaco
- Franco Ianeselli

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

PA/pa

Destinatari:

- Comando provinciale Carabinieri - Sede di Trento
- Commissariato del governo per la Provincia autonoma di Trento
- Questura di Trento - U.P.G.A.I.P.
- Servizio Polizia Locale
- Segreteria Servizio Gabinetto e Pubbliche Relazioni
- Servizio Sviluppo Economico
- Guardia di finanza - Comando provinciale Trento
- CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA TRENINO - UNIONE DELLE IMPRESE DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI E DEL LAVORO AUTONOMO
- Confesercenti del Trentino
- Servizio Gestione Strade e Parchi